



Comune di Radda in Chianti (SI)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 19 marzo 2021

Modificato con delibera di C.C. n. 26 del 29 maggio 2021

Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 24 maggio 2022

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Istruttoria e rilascio autorizzazione	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	8
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	8
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	8
Articolo 11 - Soggetto passivo	9
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	9
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	10
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 15 - Pagamento del canone	10
Articolo 16 – Rimborsi e compensazione	11
Articolo 17 - Accertamento.....	11
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	12
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 20 – Riduzioni	13
Articolo 21 - Esenzioni.....	13
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette	14
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	15
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo.....	15
Articolo 28 - Riduzione del canone	16
Articolo 29 - Esenzione dal canone	16
Articolo 30 - Pagamento del canone	17
Articolo 31 - Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 32 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 33 - Funzionario Responsabile	17
Articolo 34 - Tipologie di occupazioni	17
Articolo 35 - Occupazioni abusive	18
Articolo 36 - Domanda di occupazione	18
Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	20
Articolo 37 bis - Modalità di occupazione per attività di pubblico esercizio.....	21
Articolo 38 - Obblighi del concessionario	22

Articolo 39 - Durata dell'occupazione.....	23
Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione	23
Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	23
Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	23
Articolo 43 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	24
Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	24
Articolo 45 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	24
Articolo 46 - Modalità di applicazione del canone.....	25
Articolo 47 - Passi carrabili e accessi a raso.....	25
Articolo 48 - Soggetto passivo	26
Articolo 49 - Agevolazioni.....	26
Articolo 50 - Esenzioni.....	27
Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 53 - Accertamento e riscossione coattiva.....	30
Articolo 54 - Rimborsi e compensazione.....	30
Articolo 55 - Sanzioni.....	30
Articolo 56 - Attività di recupero	31
Art. 56 bis – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	31
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	32
Articolo 57 – Disposizioni generali.....	32
Articolo 58 - Funzionario Responsabile	32
Articolo 59 - Domanda di occupazione	32
Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	33
Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	33
Articolo 62 - Occupazioni abusive	33
Articolo 63 - Soggetto passivo	34
Articolo 64 - Agevolazioni.....	34
Articolo 65 - Esenzioni.....	34
Articolo 66 - Versamento del canone	34
Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva.....	34
Articolo 68 - Rimborsi e compensazione.....	35
Articolo 69 - Sanzioni.....	35
Articolo 70 - Attività di recupero	36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Radda in Chianti del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono rappresentate dagli impianti esistenti sul territorio e disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e

paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Istruttoria e rilascio autorizzazione

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è resa disponibile dal Comune.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, dovrà altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
7. È stabilita la presentazione di apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 per le seguenti tipologie di esposizioni pubblicitarie:
 - a) pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - b) la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli;
 - c) la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali realizzata con cartelli, adesivi o altro materiale facilmente amovibile;
 - d) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - e) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico non visibile dalla pubblica via;
 - f) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da

parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico non ricomprese nelle lettere precedenti.

8. La domanda di autorizzazione deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 - f) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del Dpr 445/2000, con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e di persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - g) una planimetria indicante l'esatta ubicazione dell'oggetto dell'intervento;
 - h) nulla osta, eventuale, del proprietario dell'area oggetto dell'installazione;
 - i) un bozzetto completo di relazione tecnica descrittivo completo di relazione tecnica descrittiva indicante le caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario. Nel caso di pubblicità di tipo temporaneo è sufficiente un bozzetto o una fotografia con l'indicazione delle dimensioni e del materiale.
9. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
11. È necessario ottenere il titolo per l'esposizione anche nel caso di pubblicità esente dal pagamento del canone.
12. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede, ove sia necessario, ad inoltrarla agli uffici competenti per l'acquisizione dei pareri di loro competenza.
13. Il termine per la conclusione del procedimento è trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è sospeso ogni volta che viene richiesta documentazione integrativa al richiedente o ad altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

14. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria è richiesta l'effettuazione del pagamento e l'invio della relativa attestazione di pagamento, in seguito alla cui ricezione verrà emanata il provvedimento autorizzatorio.
15. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea
 - b) tutte le forme di pubblicità che non richiedono installazione di appositi impianti ad eccezione dei casi di cui al comma 7 (ad esempio, locandine e volantini)
16. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata mediante apposizione di un apposito timbro.
17. Le autorizzazioni sono rilasciate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia possibile la procedura telematica.
18. Costituisce pregiudizievole causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateizzazione e provveda al suo pagamento.
19. Nel caso di subentro nella titolarità di mezzi pubblicitari in relazione dei quali è stata concessa autorizzazione all'esposizione, è obbligatorio inviare all'amministrazione apposita comunicazione per avviare il procedimento di di voltura.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Ai fini di cui all'art. 155 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, non è consentito effettuare la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, da parte di candidati a cariche pubbliche per il tempo della campagna elettorale. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono e comunque, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità alla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione del processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra 5,1 mq e 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%;
 - b) superiore a 8 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone¹

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall’art. 2-bis del DL n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all’anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

¹ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone con modalità rateale di cui al comma precedente.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 1 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 16 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 17 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone standard maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1 La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2 La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3 Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, può essere applicata una maggiorazione alla tariffa giornaliera, da determinare in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Alla tariffa giornaliera prevista per tale pubblicità può essere applicata una maggiorazione da stabilire in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa giornaliera maggiorata in base a quanto stabilito in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 20 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Radda in Chianti costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, inserita nell'apposito gestionale.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera a causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione con l'indicazione del periodo in cui potrà essere effettuata.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Il Comune mette a disposizione, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai

responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Riduzione del canone²

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 29 - Esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni³

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Radda in Chianti e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) gli annunci mortuari.

² Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

³ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

Articolo 30 - Pagamento del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.

Articolo 31 - Norme di rinvio⁴

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 – Disposizioni generali⁵

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

⁴ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

⁵ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

Articolo 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36 - Domanda di occupazione⁶

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare nelle forme di seguito previste, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione all'Ufficio Protocollo del Comune il quale trasmetterà la stessa, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Funzionario Responsabile. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dallo stesso Ufficio Protocollo. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste con le modalità di cui all'art. 8 della citata L. 241/90. Tale comunicazione dovrà essere effettuata solo per le domande di occupazione permanente e per quelle temporanee superiori a 60 giorni.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

⁶ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

5. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta resa legale e deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore del Condominio;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata per la quale si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Per quanto attinente alle richieste di occupazione di suolo pubblico in forma permanente dovranno essere prodotti:
- a) copia di progetto in scala appropriata (minimo 1:100) dell'area oggetto dell'occupazione esteso ad un significativo intorno per valutarne la contestualizzazione;
 - b) copia in originale di fotografia/e a colori della zona e area interessate;
 - c) eventuale nulla-osta di altri Enti se previsto da norme di legge o regolamentari vigenti in materia; i titolari di attività di pubblico esercizio e le edicole per la rivendita di giornali e prestazioni di servizi, devono inoltre presentare apposita certificazione, redatta da tecnico abilitato, di conformità alle prescrizioni di legge, in particolare a quelle concernenti le disposizioni urbanistiche, alla sicurezza ambientale, stradale e del superamento delle barriere architettoniche. Qualora l'attività sia rivolta alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovranno inoltre essere rispettate le normative igienico sanitarie vigenti.
- Per le occupazioni permanenti rientranti in aree facenti parte del tessuto storico e oggetto di attività di somministrazione di alimenti e bevande si rimanda alle disposizioni del Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto.
7. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione o autorizzazione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel comma precedente si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione o autorizzazione originaria, a condizione che la stessa venga riconsegnata integralmente all'ufficio.
- I moduli relativi alle istanze da presentare al Comune vengono approvati dal Funzionario Responsabile.
8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
9. La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi

necessari di cui ai commi precedenti, senza che vi sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

10. Qualora fosse necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento comunica al soggetto che ha presentato la domanda, l'importo necessario ad evadere la pratica ed il motivo di tale esigenza.
11. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione⁷

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Funzionario Responsabile per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il Funzionario Responsabile, anche su richiesta avanzata dai Responsabili degli Uffici preposti al rilascio di pareri di competenza, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta (60) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 2) del precedente articolo 5.
4. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole entro giorni 7 (sette) per le occupazioni temporanee oppure entro giorni 30 (trenta) per le occupazioni permanenti. Viene intesa come espressione di parere favorevole la mancata risposta (in presenza di documentazione completa), dei suddetti uffici nei termini prima descritti. A tal proposito farà fede la data di trasmissione degli atti agli uffici preposti. In caso di documentazione incompleta, all'atto dell'apertura del procedimento verrà inoltrata al soggetto presentatore la richiesta di integrazione.
5. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario di cui all'art.36, comma cinque;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
 - c) la durata della occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone e qualsiasi altra spesa prevista;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dai Regolamenti Comunali interessati;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento;
 - g) le dimensioni dello spazio concesso;
 - h) l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

⁷ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

6. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal Funzionario Responsabile previa presentazione da parte del richiedente:
 - marca da bollo dell'importo vigente al momento del rilascio;
 - eventuale deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche.
7. L'entità della suddetta cauzione è stabilita di volta in volta dal Funzionario Responsabile, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
8. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
9. Per le occupazioni per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione o del permesso a costruire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento Edilizio, il richiedente dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria corredata dalle relativa documentazione secondo quanto stabilito dalla specifica normativa vigente in materia.
10. In ogni caso l'ente accerterà la sussistenza dell'obbligo dell'autorizzazione o del permesso a costruire.
11. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate concordate.

Art. 37 bis - Modalità di occupazione per attività di pubblico esercizio⁸

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei titolari di pubblici esercizi è consentita con le seguenti limitazioni e prescrizioni:
 - a) in unico spazio da individuare funzionalmente all'attività in essere. Il Responsabile comunale provvederà a determinare la configurazione degli spazi che potrebbero essere oggetto di concessione funzionalmente e in proporzione alle capacità ricettive delle strutture fisse;
 - b) il procedimento amministrativo può non concludersi con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione motivi o situazioni di contrasto con gli interessi della collettività. In particolare dovranno essere garantite le disposizioni urbanistiche, della sicurezza ambientale, della sicurezza stradale e ai fini paesaggistici, nonché le norme igienico sanitarie vigenti nel caso di attività rivolte alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. In particolar modo, in caso di pubblico esercizio, saranno applicate le disposizioni del Regolamento per l'installazione di strutture esterne per ristoro all'aperto.

⁸ Articolo inserito con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

2. Per la tutela di detti interessi viene stabilito che le occupazioni di suolo pubblico richieste dai titolari di esercizi pubblici (Bar, Ristoranti e simili) e/o attività commerciali, non potranno comunque avere una durata superiore all'anno.

Articolo 38 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
 - f) versamento di spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, qualora richiesti;
 - g) si impegna e si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi eventuale danno causato dalla struttura e dal suo utilizzo, così come parimenti si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi per danni verificatisi durante e/o connessi all'utilizzo della struttura, da qualsivoglia causa determinati;
 - h) esonera altresì espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti;
 - i) qualora l'Amministrazione lo richieda si impegna e si obbliga a stipulare prima dell'utilizzo della struttura e a mantenere in essere per tutto il periodo di utilizzo, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna polizza, da determinare da parte dell'Amministrazione in base alla tipologia dell'occupazione prima del rilascio della concessione. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione comunale fra i terzi e riguardare tutti i rischi connessi all'utilizzo della struttura;
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 39 - Durata dell'occupazione⁹⁹

1. Le concessioni per l'occupazione permanente sono rilasciate di norma per la durata massima di anni tre (3), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

⁹⁹ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

2. Per le occupazioni del sottosuolo le concessioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di anni 29.

Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto in caso di cessione di azienda.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 43 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone¹⁰

- 1 La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019 ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
- 2 La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
- 3 Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
- 4 Con provvedimento di Giunta Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità per far fronte a particolari situazioni quali, ad esempio, calamità naturali o emergenza sanitaria, possono essere deliberate scadenze diverse e/o esenzioni totali o parziali dal pagamento.

Articolo 45 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.

Articolo 46 - Modalità di applicazione del canone¹¹

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

¹⁰ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

¹¹ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate durante lo svolgimento di fiere, festeggiamenti e mercati speciali organizzati dall'Amministrazione comunale, l'importo del canone potrà essere determinato in modo forfetario con apposito atto dalla Giunta Comunale.
8. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.

Articolo 47 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni, previo rimborso del costo del cartello stesso.
2. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità della tariffa standard.
5. Il titolare della concessione del passo carrabile può rinunciare all'occupazione avanzando richiesta scritta all'Amministrazione e restituendo contestualmente l'eventuale cartello segnaletico previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
6. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta.

Articolo 48 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 49 - Agevolazioni¹²

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa è ridotta dell'80 per cento;
 - c) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 90 per cento;
 - e) per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 90 per cento;
 - f) per le occupazioni con passi carrabili di natura temporanea la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - g) per le occupazioni con Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati. la tariffa è ridotta del 90 per cento;

¹² Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

- h) per le occupazioni con Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante la tariffa è ridotta del 70 per cento.
2. Inoltre, tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni, previa richiesta del concessionario, per attività ritenute di particolare interesse sociale e culturale rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quali la diffusione dell'informazione e della cultura intesa in senso lato nonché il sostegno alle fasce sociali più deboli.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
4. Le agevolazioni non sono cumulabili.

Articolo 50 - Esenzioni^{13 14}

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap ed i passi carrabili di soggetti che svolgono attività agricola;
 - h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive per fini non economici patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - j) le occupazioni che non si protraggono per più di 1 ora;

¹³ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

¹⁴ Articolo modificato con delibera C.C. n. 14 del 24/05/2022.

- k) tende fisse o retrattili. L'esenzione non è concessa quando l'occupazione di tali manufatti è su aree aperte alla libera circolazione di veicoli ed è posta ad altezza inferiore a 5 metri dal piano viabile;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del Cittadino nel caso che l'area sia uguale o inferiore al metro quadrato e a condizione che non delimitino un'area destinata allo svolgimento di attività commerciali o lucrative in genere;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) l'occupazione di spazi soprastanti con faretto, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
- s) le occupazioni temporanee per la posa di condutture, cavidotti e di impianti per i servizi pubblici e collettivi per i quali si determina successivamente una occupazione permanente da assoggettare a canone;
- t) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale;
- u) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni;
- v) le occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per i lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti e coperture di durata non superiore a una giornata;
- w) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione e la conservazione delle stesse;
- x) Le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c), del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura, sport, ricerca, sviluppo economico e promozione del tessuto produttivo locale, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali a scopo di lucro;
- y) Le occupazioni temporanee per lo svolgimento di un evento, manifestazione o spettacolo inserito in un programma approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale ovvero da questa ritenute di rilevante interesse per fini di aggregazione sociale. La deliberazione deve contenere esplicito richiamo alla presente disposizione;
- z) Le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici di lavori per conto del Comune di Radda in Chianti;

aa) Le occupazioni di sottosuolo pubblico effettuate da privati con tubazioni o cavi inerenti servizi essenziali (acqua, luce, gas, gasolio e fognature) sono considerate a titolo gratuito.

Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 maggio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le prescrizioni previste dall'art. 2-bis del DL n. 193 del 2016 e successive modificazioni.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali;
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 53 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento delle Entrate Comunali;

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 54 - Rimborsi e Compensazione

1. L'occupante può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 55 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 56 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

Art. 56 bis – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione¹⁵

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini del comma 1 ogni singolo gestore deve munirsi di concessione ad esso intestata avente ad oggetto, a seconda dei casi:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi impianti (occupazione principale);
 - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria).In entrambe le suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq anche ai fini agevolativi di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 446/97.
3. La concessione di cui ai commi precedenti può riguardare le seguenti tipologie ed è soggetta alle relative condizioni:
 - a) impianto singolo: durata concessione 9 anni, con un unico atto per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di cui al comma 2, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati previa sottoscrizione di polizza fidejussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore ad euro 30.000,00 a tutela del corretto ripristino dell'area – divieto di subconcessione;
 - b) impianti in co-siting (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinte): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata 9 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di euro 30.000,00 a tutela del corretto ripristino dell'area – divieto di sub-concessione;
 - c) impianti in sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra distinte): due o più atti di concessione (uno per ogni occupazione principale e secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto la superficie convenzionale di cui al comma 2, durata 9 anni, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati previa sottoscrizione – a carico del gestore intestatario del relativo titolo edilizio di polizza fidejussoria a prima richiesta scritta di euro 30.000,00 a tutela del corretto ripristino dell'area – divieto di sub-concessione;
 - d) in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del gestore, l'impianto dovrà essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro novanta giorni dalla data di recesso con riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale;
 - e) il canone annuo potrà essere ridotto del 75% quando il mantenimento in esercizio della stazione sia finalizzato a garantire finalità aventi particolare interesse pubblico. A titolo esemplificativo l'ospitalità degli impianti dei Vigili del Fuoco o della Croce Rossa Italiana.

¹⁵ Articolo inserito con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

Resta fermo che l'ospitalità a terzi dell'immobile dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione e comporterà un incremento del canone di cui all'art. 2 da concordarsi volta per volta;

f) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

4. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art. 50, comma 1, in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 58 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 59 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone¹⁶

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019 ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione;

¹⁶ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni¹⁷

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
2. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 62 - Occupazioni abusive¹⁸

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 63 - Soggetto passivo¹⁹

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Le occupazioni di suolo regolarmente concesse per il commercio su aree pubbliche possono essere utilizzate da altri in assenza del concessionario. In tal caso, l'occupante (*spuntista*) purché ne abbia titolo, è tenuto al pagamento del canone secondo la tariffa stabilita per tale tipologia di occupazione.
3. La variazione della titolarità della concessione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto

¹⁷ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

¹⁸ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

¹⁹ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

Articolo 64 - Agevolazioni

1. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni per le diverse tipologie di occupazione.
2. Tutte le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 65 - Esenzioni²⁰

1. Sono esenti dal canone:
 - le occupazioni per commercio ambulante itinerante che non si protraggono per più di un' (1) ora.
2. Il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere esenzioni per le diverse tipologie di occupazione.

Articolo 66 - Versamento del canone²¹

1. Per le occupazioni mercatali dodecennali il canone deve essere versato annualmente.
2. Per le occupazioni dei posteggi vacanti in aree mercatali, il canone deve essere versato al momento dell'occupazione.

Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 68 - Rimborsi e Compensazioni

1. L'occupante può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.

²⁰ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

²¹ Articolo modificato con delibera C.C. n. 26 del 29/05/2021.

Articolo 69 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate Comunali.

Articolo 70 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.